



COMUNE DI ROBBIATE

Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telefonia mobile e tecnologie assimilabili

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.2024

INDICE

<i>Capo I -Norme generali</i>	3
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 OBIETTIVI	4
ART. 3 MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI E SITI SENSIBILI	4
<i>Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti</i>	5
ART. 4 INSERIMENTO AMBIENTALE	5
ART. 5 IMPIANTI TECNOLOGICI	5
ART. 6 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	5
ART. 7 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	6
ART. 8 IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI	6
ART. 9 PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO	7
ART. 10 ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO	7
<i>Capo III -Procedure autorizzative</i>	7
ART. 11 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	7
ART. 12 PROGETTAZIONE	8
ART. 13 RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI	9
ART. 14 INSTALLAZIONI PROVVISORIE	9
<i>Capo IV - Risanamento ambientale</i>	9
ART. 15 RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI	9
<i>Capo V - Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica</i>	9
ART. 16 AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO	9
ART. 17 CONTROLLI E MONITORAGGIO	10
ART. 18 INFORMAZIONE PUBBLICA	10
<i>Capo VI - Disposizioni e sanzioni</i>	10
ART. 19 SANZIONI	10
<i>Capo VII - Esclusioni</i>	10
ART. 20 ESCLUSIONI	10
<i>Capo VIII - Norme Transitorie</i>	11
ART. 21 ENTRATA IN VIGORE – NORME TRANSITORIE	11

Capo I -Norme generali

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi della seguente normativa:

- a) Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
- b) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- c) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- e) Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
- f) Decreto legislativo n. 207 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";
- h) Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
- i) Legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sbocca Italia), Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
- j) Legge 21 aprile 2023 n. 41 (conversione con modificazioni del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13) "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- k) Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione Italiana;
- l) Legge Regione Lombardia n.11 del 11/05/2001 "Norme sulla protezione ambientale all'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" e successive modifiche ed integrazioni;
- m) Regolamento Regionale Regione Lombardia N° 6 del 19 novembre 2001 " Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'Art. 4, comma 14, all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7 comma 12 e all'articolo 10, comma 9 della Legge Regionale Lombardia 11 maggio 2001";
- n) D.G.R. 11 dicembre 2001 N. 7/7351. "Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazione e la radiotelevisione... (omissis)".

2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile e delle tecnologie assimilabili, il rilascio e/o efficacia degli atti abilitativi per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.

ART. 2 OBIETTIVI

1. Con il presente Atto, il Comune intende adottare un Regolamento che disciplini le installazioni degli impianti di telecomunicazioni cui all'Art. 1, nel contemperamento sia delle esigenze delle società private di dispiegare le proprie reti di impianti sia di favorire il corretto inserimento urbanistico degli impianti e, al tempo stesso, perseguire la minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione, così come dettato dall' Art. 8 Comma 6 della Legge Quadro n. 36/01 e ss. ii e mm.
2. Al fine di cui sopra, il Comune, con il presente Regolamento, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n. 36/2001, intende:
 - a) avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti e senza invadere le competenze radio-protezionistiche riservate allo Stato;
 - b) tutelare, nell'ambito delle competenze assegnate ai Comuni dalla normativa attuale, la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - c) assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale, ambientale e paesaggistico degli impianti attraverso la razionale pianificazione degli stessi e l'individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni;
 - d) minimizzare prioritariamente i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza, con particolare riferimento ai siti sensibili, come definiti dai combinati disposti della Legge Regionale n.11/01 e DGR n. 7/7351 del 11/12/2001 e, ove possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici;
 - e) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
 - f) garantire equità e imparzialità nei confronti dei gestori di servizi di telefonia mobile a cui dovranno essere garantite pari opportunità;
 - g) adottare accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto visivo degli impianti.
3. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta indirizzi per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
4. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3 MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI E SITI SENSIBILI

1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili, come previsto dall'Art. 38 Comma 6 DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020.
2. Sono considerati siti sensibili, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e della DGR n. 7/7351 del 11/12/2001: asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, case di cura, residenze per anziani, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze.
3. Si deve inoltre tener conto, a titolo esplicativo e non esaustivo, ad edifici di interesse storico ed artistico o altri monumenti o zone di interesse paesaggistico o ambientale.

Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

ART. 4 INSERIMENTO AMBIENTALE

1. Come da DGR n. 7/7351 del 11/12/2001, l'installazione degli impianti dovrà contenere i requisiti di armonizzazione con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici, fatte salve le deroghe previste dalla normativa nazionale in materia.
2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre ogni forma di impatto dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali, nei limiti e ambiti descritti all'Art. 40 del D.L. n.77/21, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29/07/2021 e all'art. 18 del DL n. 13/23, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 21/03/23.
3. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
4. Le installazioni di stazioni radio base, e comunque tutti gli interventi che prevedono modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi in aree e/o edifici sottoposti a vincoli di cui alla Parte II (Beni culturali) e Parte III (Beni paesaggistici), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, sono subordinate all'acquisizione dei relativi atti di assenso, nei casi previsti dalla normativa vigente, fatte salve le disposizioni dei combinati disposti del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, dell'articolo 6, comma 4, L.11/11/2014, n.164 e dell'articolo 40, comma 5, L.108/2021 ed i relativi progetti devono essere improntati a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

ART. 5 IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia mobile e le tecnologie assimilabili, sono costituite in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione urbanistica territoriale, ambientale e paesaggistica
2. L'assimilazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al presente Regolamento alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è statuita dall'articolo 43, comma 4, D.Lgs. 8/11/2021, n.207

ART. 6 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I criteri generali per l'individuazione delle aree idonee ad installare gli impianti sono definiti concordemente alle linee guida definite dalla Legge Regionale 11/01, Art.4 ed esposti all'Allegato A) della DGR n. 7/7351 del 11/12/2001.
2. Come nella premessa allo stesso allegato A), ultimo paragrafo, a causa delle mutate indicazioni normative e specificatamente agli indirizzi ribaditi nella Legge n. 120/2020 e nella Legge n. 41/2023, tutte le localizzazioni devono tendere alla minimizzazione delle esposizioni con particolare riferimento ai siti sensibili (*Aree di particolare tutela* come definite dalla DGR 7/7351), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni.
3. L'Amministrazione Comunale facilita l'individuazione, sulla base delle esigenze manifestate dagli operatori annualmente, nell'ambito delle parti di territorio denominate come Area 1 e Area 2, dei siti maggiormente idonei ad ospitare gli impianti per telecomunicazioni. I siti individuati vengono rappresentati in apposita tavola grafica denominata "*Mappa delle Localizzazioni*".
4. Oltre a quelli indicati nella normativa di riferimento citata, per la scelta delle soluzioni puntuali per la localizzazione degli impianti, compatibilmente con le caratteristiche e le esigenze tecniche

degli stessi, e a parità di condizioni in termini di fruibilità dei servizi, vengono definiti i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:

- a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
- b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
- c) Aree di rispetto cimiteriale;
- d) Altre aree, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili.

5. Gli impianti vengono, preferibilmente, previsti su aree e/o su immobili di proprietà comunale.

ART. 7 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella "*Mappa delle Localizzazioni*", allegata al presente Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenendo conto dei programmi di sviluppo annuali presentati dai gestori, come disciplinato dalla normativa regionale in materia.

La "*Mappa delle Localizzazioni*" contiene:

- Localizzazione degli impianti esistenti;
- Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.

2. La "*Mappa delle Localizzazioni*" viene aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

3. L'aggiornamento della "*Mappa delle Localizzazioni*" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale, fatti salvi i casi in cui l'aggiornamento annuale non determini l'individuazione di nuovi siti da specificare sulla Mappa delle Localizzazioni, in tal caso l'istruttoria tecnica a supporto viene approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

4. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Legge n. 111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.

5. La "*Mappa delle Localizzazioni*" inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

6. Al fine di ridurre l'impatto visivo e compatibilmente con i livelli di emissione che possono determinare, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni; sono preferibili aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

7. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

8. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 8 IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente Regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.

2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente entro due anni.
3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su sito di proprietà comunale.

ART. 9 PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico territoriale, ambientale e paesaggistico degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 novembre di ogni anno, i gestori delle reti interessati presentano ai sensi della L.R. n.11/2001, art. 4 comma 11 e s.m.i al Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo
2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
 - a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
 - b. cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - c. cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
2. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione. Tali Programmi sono valutati dagli uffici, avvalendosi, se del caso, di supporti esterni specialistici.
3. Qualora uno o più gestori non presentino il Programma di sviluppo delle reti entro il termine di cui al comma 1, i procedimenti abilitativi relativi all'installazione e/o riconfigurazione di nuove e/o esistenti stazioni radio base non potranno essere accolti.
4. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 10 ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, salvo l'acquisizione di pareri di terzi, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di supporti esterni specialistici, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità territoriale, ambientale e paesaggistico degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri precedentemente elencati.
2. Per gli impianti posti a meno di trecento metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermine.

Capo III -Procedure autorizzative

ART. 11 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le istanze, Segnalazioni e/o comunicazioni per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente devono pervenire allo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini, a seconda dei casi corredata degli elaborati di cui agli Artt. 44, 45, 46,

47 del DLgs 259/03, così come integrato dall'Art. 38 del DL n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 108 e come modificato dal DLgs 207/21. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dalla società avente titolo o loro mandatari.

2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa e potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.

3. Per le istanze riguardanti nuove installazioni, Il SUAP, a seguito del ricevimento dell'istanza, indice una conferenza dei servizi entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza. Nel caso di espressione di parere negativo adeguatamente motivato da parte di uno degli Enti coinvolti nel procedimento, il SUAP è tenuto ad esprimere una determinazione negativa entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di indizione della conferenza dei servizi.

4. Le istanze di autorizzazione sono da ritenersi accolte qualora, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della Legge 36/2001 e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione coinvolta nel procedimento. Decorso il suddetto termine, ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. 259/03, il SUAP comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente, fatti salvi i casi in cui è richiesta l'adozione di provvedimenti espressi.

5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, sono sottoposte a parere da parte di ARPA, secondo la normativa vigente.

ART. 12 PROGETTAZIONE

1. Al fine di perfezionare il procedimento abilitativo, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda, la segnalazione e/o comunicazione accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2. Rimane fatto salvo quanto già disciplinato per gli interventi che prevedono modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi in aree e/o edifici sottoposti a vincoli di cui alla Parte II (Beni culturali) e Parte III (Beni paesaggistici), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che dovranno essere sottoposti alle relative procedure autorizzative.

2. La documentazione indispensabile ai fini della procedibilità della pratica amministrativa è la seguente:

- a) scheda tecnica dell'impianto;
- b) estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione degli impianti;
- c) estratto dello strumento urbanistico vigente dell'area interessata;
- d) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
- f) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
- g) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
- h) elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
- i) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
- j) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.

3. La domanda, la segnalazione e/o comunicazione viene accompagnata anche dalla documentazione prevista all'Art. 7 Comma 2 lettere g) e h) della Legge Regionale n. 11/2001

4. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri.

ART. 13 RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI

2. I termini per l'effettuazione delle opere sono disciplinati dagli articoli 43 e seguenti, del D.Lgs.259/03 e ss. ii. e mm., così come modificato dal D.Lgs. 8/11/2021, n.207.

3. Rimangono fatti salvi gli ulteriori adempimenti e/o responsabilità dei soggetti coinvolti già previsti da specifiche normative di settore in fase di regolare esecuzione e/o collaudo finale.

ART. 14 INSTALLAZIONI PROVVISORIE

1. Le procedure per l'installazione di impianti temporanei di telefonia mobile sono indicate all'art.47 D.Lgs.259/03 così come modificato dal D.Lgs. 8/11/2021, n.207; la documentazione, indispensabile ai fini della procedibilità amministrativa, dovrà prevedere:

- a) l'ubicazione dell'impianto;
- b) la durata dell'intervento;
- c) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.

3. Il Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione, può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.

4. Rimangono fatti salvi i disposti del seguente articolo in materia di controlli e monitoraggio.

5. Gli impianti provvisori non devono superare i valori definiti come limiti di esposizione così come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento.

6. Il procedimento deve essere depositato allo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini in conformità a quanto previsto dall'art. 47 D.Lgs.259/03 e ss. ii. e mm. e potrà prevedere la richiesta di una cauzione a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine previsto per l'impianto temporaneo, commisurata alle opere necessarie alla rimessa in pristino.

Capo IV - Risanamento ambientale

ART. 15 RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.

2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.

3. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA Lombardia relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Capo V - Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica

ART. 16 AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO

1. Il Comune cura l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.
2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

ART. 17 CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'Arpa e del Dipartimento di prevenzione delle A.T.S. Locali in base alle rispettive competenze. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale può inoltre avviare ulteriori azioni volte al controllo dei livelli di campo elettromagnetico, anche attraverso campagne di misura o programmi di monitoraggio in continua.
3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza.

ART. 18 INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Oltre a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11 del 2001 art.4 commi 12 e 13, il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

Capo VI - Disposizioni e sanzioni

ART. 19 SANZIONI

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente al momento dell'abuso.

Capo VII - Esclusioni

ART. 20 ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento gli impianti da radioamatore e altri impianti da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Capo VIII - Norme Transitorie

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE – NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.
4. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.